

Gli aspiranti ad un'adozione non possono avere riserve sull'etnia del bambino o esprimere timori sulle tare genetiche

Il testo integrale¹

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 dicembre n. 29424

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29424/2011 in virtù della quale ha respinto il ricorso del procuratore generale della Corte d'Appello di Bologna contro la scelta di bocciare una domanda di adozione a causa delle riserve espresse dalla coppia.



Gli aspiranti genitori avevano, infatti, dichiarato la loro indisponibilità ad accogliere un bambino di religione diversa dalla cattolica, di origine rom o figlio di pazienti psichiatrici. Alla base di tali riserve i coniugi avevano spiegato, in particolare, il loro no al bambino rom, che nasceva dal timore di dover affrontare "difficoltà di carattere" che avrebbero reso difficile imporre posizioni e volontà diverse.

Per la S.C. le preclusioni dimostrate denotavano un atteggiamento spaventato e difensivo "di fronte a incognite che nella adozione sono possibili se non altamente probabili e che invece non possono sussistere, affinché possa esservi quella accettazione totale e senza riserve che è il presupposto necessario per un buon incontro adottivo

Sorrento, 29 dicembre 2011.

Avv. Renato D'Isa

¹Scaricabile e consultabile sul sito del Sole 24ore – [Guida al Diritto](#)